

STATUTO DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS”

PREMESSE

1. La Casa di Riposo di Manerbio nacque come “*Pio Luogo Elemosiniere*” amministrato dalla Congregazione di Carità di Manerbio come da Statuto Organico approvato con R.D. del 12.02.1871. Per iniziativa dei benefattori Zaina Costantino e Ziletti Domenico, che contribuirono alla costituzione del relativo patrimonio, venne eretta in Ente Morale con R.D. del 05.11.1920 l’Opera Pia denominata “*Ricovero per Vecchi Inabili al Lavoro*”. La sede era il Vecchio Ospedale Civile donato dall’Ospedale nel 1955 e ristrutturato con assunzione dei relativi oneri da parte dei coniugi Valsecchi Francesco e Rina, i quali espressero il desiderio di sostituire la denominazione di allora con quella di “*Casa di Riposo*” nel 1956. L’Ente operò in tale sede fino al dicembre 1991, quando la gestione fu trasferita nell’attuale immobile di proprietà comunale in forza di una convenzione con il Comune di Manerbio di concessione dello stesso in comodato d’uso gratuito per 99 anni rinnovabili.

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata “**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS**” con sede legale a Manerbio provincia di Brescia in Piazza Aldo Moro n. 6/A.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
2. La fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi .

Art. 3

-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dall’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell’Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L’ammontare del patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 12 del 01/10/2003 ed ammonta a euro 706.751,09 .
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei conti;
 - d) Il Direttore Generale

Art. 6
-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere più anziano d'età.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità.

Art. 7
-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Manerbio.
2. Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei seguenti termini: massimo 1/5 del limite di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97 per il Presidente e un gettone di presenza per i Consiglieri, nel rispetto dei limiti di legge.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione, con un massimo di due rinnovi per la carica di Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. In particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva il bilancio d'esercizio annuale e la relazione morale e finanziaria;
 - b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
 - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
 - g) nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Revisore dei Conti;
 - h) nomina un Direttore Generale a cui affidare, nei limiti del regolamento di cui al comma d, l'esercizio dell'ordinaria gestione delle attività dell'Ente.
 - i) approva il conto economico di previsione.

Art. 14

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

Art. 15
Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2491 del Codice Civile ed alla relazione dell'organo di revisione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Ente è obbligato alla formazione del Conto Economico di Previsione.
4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16
-Norme sull'estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di leggi, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 17
-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18
-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Manerbio, lì 01/10/2003

IL PRESIDENTE
F.to Bulgari Dr. Pier Antonio

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Galli Dr.ssa Giuditta